

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2021, n. 532.

Azienda USL Umbria n. 1 - Alienazione, mediante asta pubblica, di cespite immobiliare sito nel comune di Gualdo Tadino. Autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e del correlato art. 88 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e del correlato art. 88 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11, l'Azienda USL Umbria n. 1 - avente sede in via G. Guerra n. 21, 06127 Perugia (PG), codice fiscale e partita Iva 03301860544 - a procedere alla alienazione, tramite asta pubblica, del seguente cespite catastale:

NCT DEL COMUNE DI GUALDO TADINO								
LOCALITÀ	FOGLIO	PART	SUB	CLASSAMENTO	CLASSE	H	ARE	CA
San Lazzaro	27	946		semينativo arborato	2	1	26	98

con le modalità, alle condizioni, per le finalità e con le precisazioni riferite nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato;

2) di ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia - una volta portate a compimento la procedura di cui al punto precedente - la cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria trascritto in favore della Regione Umbria con nota del 30 aprile 2014, reg. gen. n. 8698, reg. part. n. 6525, in riferimento al medesimo cespite patrimoniale, con esenzione di ogni onere relativo ad imposte e tasse ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992;

3) di stabilire che, fermo restando la finalità della prospettata operazione di vendita, il provento netto della alienazione patrimoniale in argomento sia contabilizzato secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012;

4) di incaricare il Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie della Direzione regionale Salute e welfare di attivare le procedure necessarie per la pratica attuazione del presente provvedimento;

5) di trasmettere il presente atto all'Azienda USL Umbria n. 1 per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa procederà a dare comunicazione del completamento delle procedure inerenti l'operazione patrimoniale autorizzata al Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie della Direzione regionale Salute e welfare;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2021, n. 540.

Approvazione dello schema di intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Anno scolastico 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Approvazione dello schema di intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni**

Primavera), volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Anno scolastico 2020/2021." e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*, e in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera c);

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, riguardante *"Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato"*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avente a oggetto *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardante *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente a oggetto *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, riguardante *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 *"Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"* ss.mm.ii.;

Visto il regolamento regionale 20 dicembre 2006 n. 13 *"Norme di Attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia"*;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 630 e 1259;

Visti gli accordi sanciti dalla Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e 10 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e per il triennio 2010-2013, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

Viste le intese sancite dalla Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (rep. atti n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (rep. atti n. 22/CU), con le quali lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, tra cui quelli previsti dal citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*, e in particolare l'articolo 2, comma 3;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, riguardante *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, e in particolare l'art. 2, co. 3, lettera b);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante *"Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);

Visto l'Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, *"Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni"*, confermato dall'Accordo biennale sancito dalla Conferenza Unificata il 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU; dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018, rep. atti n. 101/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 01 agosto 2019, rep. atti n. 83/CU e dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 6 agosto 2020, rep. atti n. 106/CU;

Considerato l'articolo 4 del citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, secondo il quale il Ministero dell'Istruzione, tra gli altri, mette annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di marzo;

Considerata l'opportunità di procedere alla prosecuzione in forma diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati per rispondere alle esigenze delle famiglie;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", e in particolare lo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, tabella n. 7, nel quale è iscritto il capitolo 1466, "*Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia*", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di € 9.907.187 per l'anno 2021;

Considerata la possibilità di confermare il citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, già confermato per il biennio 2015 -2017 dall'Accordo quadro del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU, per l'anno 2017/2018 dall'Accordo del 27 luglio 2017, rep. Atti n. 86/CU, per l'anno 2018/2019 dall'accordo del 18 ottobre 2018, rep. Atti n. 101/CU, per l'anno 2019/2020 dall'accordo del 1° agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU e per l'anno 2020/2021 dall'accordo del 6 agosto 2020, rep. atti n. 106/CU, nei termini previsti dall'articolo 8 dello stesso Accordo e nei limiti delle risorse finanziarie su indicate;

Dato atto che sulla base dei citati Accordi Quadro nazionali le Regioni provvedono alla programmazione delle Sezioni Primavera a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, sentita l'ANCI regionale, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, controllo e verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

— ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

— definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;

— riconoscimento dei Comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di intesa territoriale tra Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare lo schema di intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni. Anno scolastico 2020/2021, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di dare mandato al direttore regionale *pro tempore* allo Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, di provvedere alla sottoscrizione dell'Intesa di cui al punto 1;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Approvazione dello schema di intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni. Anno scolastico 2020/2021.**

Il servizio educativo sperimentale "Sezioni primavera" previsto dalla legge n. 296/2006 come ampliamento qualifi-

cato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi e come servizio socio-educativo aggregato alle scuole dell'infanzia e degli asili nido, ha concorso a fornire una risposta alla domanda delle famiglie ed ha contribuito alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero ai sei anni in coerenza con il principio di continuità educativa. L'attivazione sperimentale del servizio è stata resa possibile da appositi Accordi, definiti periodicamente dalla Conferenza Unificata.

A partire dal 2007 - primo Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 14 giugno 2007 - le Sezioni primavera sono state valorizzate come esperienza pedagogica e demandavano ad apposite Intese tra le Regioni e gli Uffici scolastici regionali, la programmazione e la gestione delle Sezioni Primavera in ambito regionale, sulla base di criteri forniti dal MIUR tra i quali si menzionano:

- presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;

- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;

- dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;

- rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;

- predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;

- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

In coerenza con quanto sopra, la Giunta regionale con deliberazione n. 712 del 18 giugno 2008 ha siglato un'apposita Intesa con l'Ufficio Scolastico regionale circa il funzionamento delle Sezioni primavera regionali, valida a partire dall'anno scolastico 2008/2009 e tacitamente rinnovata annualmente.

Con l'Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 sono stati fissati i criteri essenziali e le linee di indirizzo generale da valere come quadro di riferimento per l'attivazione del servizio e volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni, stabilendo in particolare all'art. 2 che le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, sentita l'ANCI regionale, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, controllo e verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;

- riconoscimento dei Comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale.

L'applicazione dell'Accordo quadro del 2013 è stato confermato negli anni dall'Accordo biennale sancito dalla Conferenza Unificata il 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU; e successivamente dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018, rep. atti n. 101/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 01 agosto 2019, rep. atti n. 83/CU e dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 6 agosto 2020, rep. atti n. 106/CU per l'anno 2020/2021.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)